

COMITATO PROMOTORE PER IL REFERENDUM REGIONALE CONTRO LA CACCIA

c/o Pro Natura – Via Pastrengo 13 – 10128 Torino

Tel. 011 5096618 / Cell. 348 4991623

COSA STABILISCE LA SENTENZA

La sentenza n. 1896/10 del 29 dicembre 2010 della Corte di appello di Torino, confermando sostanzialmente la pronuncia di primo grado del Tribunale di Torino, ha sancito la sussistenza del diritto soggettivo del Comitato promotore del *referendum* all'espletamento della procedura referendaria, illegittimamente interrotta dalla Regione Piemonte.

Nell'alveo della giurisprudenza della Corte costituzionale, la sentenza osserva preliminarmente come, in caso di sopravvenienza di una nuova disciplina, che non modifichi in modo sostanziale i contenuti normativi essenziali delle disposizioni oggetto della richiesta referendaria, *“la sottoposizione della nuova legge al voto popolare, qualora essa introduca modificazioni formali o di dettaglio”*, oltre a corrispondere alle intenzioni del Comitato promotore, *“rappresenta la strada costituzionalmente obbligata per conciliare – nell'ambito del procedimento referendario – la permanente potestà legislativa delle Camere con la garanzia dell'istituto del referendum abrogativo”*.

A tal riguardo, la Corte riconosce come l'intendimento dei promotori fosse quello non già di conseguire l'integrale abrogazione della legge sulla caccia, bensì quello, più limitato, di introdurre soltanto alcune – per quanto significative – restrizioni all'esercizio dell'attività venatoria sul territorio regionale. In virtù di tale fondamentale constatazione, la sentenza disattende l'argomento difensivo adombrato dalla Regione Piemonte, a detta della quale la consultazione referendaria sarebbe stata tesa ad impedire lo svolgimento di un'attività (quella venatoria) senza dubbio consentita dalla vigente legislazione nazionale.

Poste siffatte premesse, la Corte nega l'asserito carattere innovativo della l. 70/96, rilevando che non solamente gli specifici contenuti normativi delle singole disposizioni, ma, altresì, gli stessi principi ispiratori della nuova e della previgente disciplina, non risultano essere stati oggetto di significative modificazioni. Tanto la normativa attuale, quanto quella abrogata, si pongono come obiettivo la tutela della fauna selvatica, dettando, a tal fine, un'articolata disciplina dell'attività venatoria, che, pur rivelandosi più restrittiva nelle previsioni della nuova legge di quanto non avvenisse in passato, evidenzia una sostanziale continuità, per principi informativi, strumenti giuridici adottati e finalità perseguite, fra antica e recente legislazione.

In esito ad approfondita disamina, da un lato, delle disposizioni della nuova e della precedente normativa e, dall'altro, dei quesiti proposti, la Corte perviene alla conclusione che siano tuttora attuali e, dunque, trasferibili sulle corrispondenti previsioni della vigente legge, le richieste referendarie relative a:

- riduzione delle specie cacciabili;
- divieto di caccia nella giornata di domenica;
- eliminazione delle esenzioni al divieto di caccia sui terreni innevati;
- abolizione del regime privilegiato riconosciuto alle aziende private di caccia.

Preme osservare come la sentenza, nel giungere a dette conclusioni, rifiuti categoricamente di prendere in considerazione argomenti di ordine *lato sensu* politico (ingenti costi della consultazione referendaria, possibile difficoltà a raggiungere il *quorum*, scarso interesse dei quesiti), cui la Regione Piemonte aveva in buona parte affidato le proprie speranze di sovvertire l'esito del giudizio di primo grado. La Corte è ferma nell'osservare, a tal proposito, come oggetto del giudizio non sia *“l'opportunità o la convenienza del quesito referendario in rapporto all'attuazione dei vari e*

complessi interessi in gioco (aspetti la cui valutazione compete unicamente ai cittadini elettori)”, non spettando evidentemente al giudice “di valutare le conseguenze (in termini di politica legislativa) dell’eventuale accoglimento del quesito referendario abrogativo alla luce dei complessivi valori recepiti dall’ordinamento”, in quanto il thema decidendum devolutole risulta del tutto “avulso da ogni considerazione di incidenza economica ovvero politica (nel senso della opportunità o rispondenza dell’iniziativa referendaria all’interesse pubblico) che si ponga a valle dell’iniziativa stessa”.

Particolarmente significativo, a tal riguardo, è, poi, il riconoscimento del rilievo costituzionale del diritto dei promotori del referendum all’espletamento della procedura referendaria, *“in conformità al dato costituzionale, nonché alla legge statale e regionale, che ravvisa nell’istituto referendario un primario strumento di partecipazione democratica dei cittadini al processo di formazione legislativa”.* Donde l’impossibilità, così per lo Stato e le Regioni, come per il giudice, di *“negare tale diritto in ragione dei costi economici – se non addirittura degli sprechi – indotti dall’iniziativa; men che meno, una simile valutazione potrebbe essere fatta sulla scorta di considerazioni del tutto opinabili e per lo più di tipo prognostico (il disinteresse degli elettori per la materia, il verosimile mancato raggiungimento del quorum, la sussistenza nell’ambito del bilancio regionale di altre e preminenti esigenze di cassa, la difficoltà di percezione del significato dei quesiti da parte del grande pubblico, ecc.)”*, argomenti tutti vanamente prospettati nel corso del giudizio dalla difesa regionale.

La tesi difensiva della Regione Piemonte viene, dunque, dalla sentenza della Corte, perentoriamente confutata. Pieno riconoscimento ottiene, invece, l’inviolabile (ma, di fatto, per tanto tempo violato) diritto dei cittadini piemontesi ad esprimere, attraverso il più importante (se non l’unico) istituto di democrazia diretta previsto dall’ordinamento (il referendum), il proprio libero convincimento in merito ai quesiti, a suo tempo proposti dal Comitato promotore, sul tema della caccia.

La sentenza, pur accogliendo pressoché integralmente le ragioni del Comitato promotore del referendum, non ravvisa, peraltro, gli estremi per la condanna della Regione Piemonte al risarcimento del danno sofferto dagli stessi promotori, per l’ormai ultraventennale ritardo nello svolgimento della procedura referendaria. A giudizio della Corte, infatti, non sarebbero individuabili specifici profili di colpevolezza nell’operato (comunque illegittimo, sul piano obiettivo) dei funzionari e, in genere, delle istituzioni regionali, tesi discutibile ma che, in ogni caso, non offusca il nitore di una decisione, quale quella in commento, cui va innegabilmente riconosciuto il merito di aver reso finalmente giustizia alle ragioni del Comitato promotore, vistosi per oltre ventitré anni conculcare l’esercizio di un diritto costituzionalmente garantito.

Torino, 15 febbraio 2011